

Dagegen kann der Vorinstanz darin nicht beigeplichtet werden, dass die öffentliche Armenpflege für ihre Regressforderung auf den Rekurrenten das Privileg der Nichteinwendbarkeit des Existenzminimums ebenfalls genieße. Diesem Privileg liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Schuldner seinen Zwangsbedarf aus seinem Lohn nicht in einem höheren Masse soll decken können als das ebenfalls auf diesen angewiesene unterstützungsberechtigte Familienglied den seinigen. Das Opfer einer Lohnpfändung unter das Existenzminimum wird dem Schuldner deshalb und soweit zugemutet, als den Unterstützungsberechtigten sonst ein noch grösserer Ausfall auf seiner Existenzgrundlage trafe. Diese Relation trifft jedoch nur im Verhältnis zwischen dem Schuldner und dem Unterhaltsberechtigten selber, nicht zwischen Schuldner und öffentlicher Armenpflege zu. Es hätte keinen Sinn, dass diese beim Schuldner mit der einen Hand auf Kosten des Zwangsbedarfs seiner engeren Familie regressweise eine Lohnquote sollte wegnehmen können, um ihm mit der andern einen entsprechenden Betrag als öffentliche Unterstützung wieder zuhalten zu müssen. Das Privileg des nichteinwendbaren Existenzminimums steht nur dem persönlich betreibenden Unterhaltsberechtigten zu; es haftet als *privilegium personae* am Berechtigten, nicht an der Forderung und kann nicht vom dritten Regressberechtigten bezw. Zessionar geltend gemacht werden, handle es sich nun um vertraglichen oder gesetzlichen Forderungsübergang. Dass die Armenpflege die Unterstützung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Pflicht und nicht freiwillig geleistet hat, bildet, entgegen der Annahme der Vorinstanz, kein Argument für den Übergang des Privilegs auf die Regressforderung. Was die öffentliche Armenpflege erfüllt hat, ist eben nicht die privatrechtliche Pflicht des Schuldners, sondern ihre eigene, davon unabhängige öffentlichrechtliche Pflicht, die besteht, ob ein privater Unterhaltsschuldner vorhanden sei oder nicht. Gegen die von der Vorinstanz seitens

pflichtvergessener Schuldner befürchtete Abwälzung der Unterhaltspflicht auf den Staat, die ja überhaupt nur für die unter das Existenzminimum des Schuldners gehenden Beträge in Frage kommt, kann sich die Armenpflege dadurch weitgehend schützen, dass sie, sobald sie mit Unterstützung eingreifen muss, sofort darauf dringt, dass die unterstützungsberechtigte Person selber gegen den Pflichtigen vorgehe. Übrigens werden die zufolge der Nichtzubilligung des Pfändungsprivilegs tatsächlich auf der Armenpflege sitzen bleibenden Beträge nur zum Teil wirklich Mehrausgaben darstellen, da anzunehmen ist, dass jene den unter das Existenzminimum ausgepfändeten Lohnbezüger seinerseits über kurz oder lang hätte unterstützen müssen.

Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer :

1. — Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und festgestellt, dass der Rekurrent der vorliegenden Betreuung das Existenzminimum gemäss Art. 93 SchKG ohne Einschränkung entgegenhalten kann.

35. Sentenza 15 novembre 1937 nella causa Volonterio.

Iscrizione nell'elenco oneri d'un credito ipotecario al portatore.

Fintantochè il titolare non avrà notificato il proprio nome e domicilio, l'ufficio deve rifiutare l'iscrizione.

Riparto del ricavo della contestazione di un credito figurante nell'elenco oneri da parte di parecchi creditori ipotecari.

Pei capitali e loro accessori, il riparto va fatto tra i creditori contestanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco oneri.

Die Aufnahme einer in einem Inhabertitel verkörperten Grundpfandforderung in das Lastenverzeichnis ist durch das Betreibungsamt abzulehnen, solange der Ansprecher seinen Namen und Wohnort nicht angibt. Art. 140 und 156 SchKG.

Ist eine Pfandaufhaftung von nachgehenden Pfandgläubigern mit Erfolg bestritten worden, so ist der auf die betreffende

Aufhaftung entfallende Teil des Verwertungserlöses auf die im Lastenverzeichnis aufgenommenen Kapital- und Nebenforderungen der bestreitenden Gläubiger nach ihrem Range zu verlegen.

L'office doit se refuser à inscrire un *titre hypothécaire au porteur* dans l'état des charges tant que le prétendu bénéficiaire de ce titre n'indique pas son nom et son domicile.

Dans le cas où une créance hypothécaire inscrite à l'état des charges a été contestée avec succès par des créanciers hypothécaires de rang postérieur, la part du produit de la réalisation afférente à cette créance sera attribuée aux créanciers contestants dans l'ordre de leur rang.

Nell'esecuzione n° 29745 RJ contro Giuseppe Farinelli l'elenco oneri essendo stato parzialmente annullato dall'Autorità cantonale di vigilanza per insufficiente designazione delle ipoteche legali fatte iscrivere dal Canton Ticino e dal Comune di Muralto a garanzia del pagamento d'imposte e di tasse, l'Ufficio di Locarno, in data 15 gennaio 1937, allestiva un elenco oneri modificato.

I creditori pignorati Banca Popolare di Lugano e Banca Popolare Svizzera (quest'ultima quale detentrica d'un'ipoteca al portatore di 16 000 fchi. e di un credito pure ipotecario di 11 525 fchi. appartenuto precedentemente alla ditta Vela e Casetta) contestavano diversi crediti assistiti da ipoteche legali figuranti nel modificato elenco oneri a favore del Comune di Muralto. Non avendo quest'ultimo promosso, entro il termine legale assegnatogli dall'ufficio, azione per la convalida dell'iscrizione, questi crediti venivano stralciati dall'elenco oneri.

Nello stato di riparto l'ufficio attribuiva alla Banca Popolare di Lugano, titolare di un credito ipotecario di primo grado, il totale delle pretese del Comune di Muralto stralciate dall'elenco oneri in seguito alle contestazioni suddette, ossia l'importo di 4322 fchi. 90, escludendo così la Banca Popolare Svizzera, i cui crediti ipotecari erano di grado posteriore.

Da questa decisione l'avv. L. Volonterio si aggravava « quale domiciliatario del titolo di credito ipotecario di 16 000 fchi. al portatore, data 27 aprile 1934 (porta-

tore Motta-Biffoni Locarno) » e quale rappresentante « di Vela-Casetta, subingredita a Banca Popolare Svizzera, creditore di 11 525 fchi. ». Chiedeva che il ricavo della contestazione delle pretese stralciate del Comune di Muralto fosse diviso in parti uguali fra i tre creditori che avevano contestato queste pretese.

Il gravame essendo stato respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza, l'avv. Volonterio ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale, riconfermandosi nella sue conclusioni.

Considerando in diritto :

I. — E' dubbio se l'avv. Volonterio ha veste per ricorrere. Egli invoca la sua qualità di « domiciliatario » dell'ipoteca al portatore di 16 000 fchi.; non precisa però il significato di quel termine. Ad ogni modo, egli non intende basare su questo titolo un diritto personale di credito, poichè designa come portatore un certo Motta-Biffoni a Locarno che figura per la prima volta nella procedura di ricorso, senza ch'egli abbia giustificato il possesso del titolo e sia indicato quale ricorrente. Nel corso della procedura di contestazione dell'elenco oneri fu designata come portatrice del titolo in parola la Banca Popolare Svizzera; nell'elenco oneri e nello stato di riparto l'ufficio indicò quale titolare del credito « il portatore domiciliato presso avv. L. Volonterio, Locarno ». Quest'incertezza sulla persona del creditore non esisterebbe, se l'ufficio, in ossequio alla norma posta nella sentenza Nosè e Greco-Cotti (RO 57 III p. 131), si fosse rifiutato d'iscrivere nell'elenco oneri il credito ipotecario in questione fin a tanto che il portatore non avesse reso noto il proprio nome.

Quanto all'altro creditore pignoratizio Vela-Casetta, l'avv. L. Volonterio agisce come mandatario, ma nella procedura antecedente al ricorso questo credito figurò ceduto da Vela-Casetta alla Banca Popolare Svizzera. Secondo il ricorso, a quest'ultima sarebbe subingredita la

ditta Vela-Casetta ; nessuna prova di questo subingresso risulta però dagli atti.

2. — Checchè ne sia, il ricorso, anche ammettendone la ricevibilità, dev'essere respinto, ma non pel motivo invocato dall'autorità cantonale. Essa dichiara che lo stralcio dei crediti del Comune di Muralto costituisce una rettifica pura e semplice dell'elenco oneri e non solleva il problema del riparto del ricavo delle contestazioni. Se con ciò intende dire che questo riparto non potrebbe aver luogo se non in caso d'azione giudiziaria fra il rivendicante ed i creditori contestanti la rivendicazione, essa erra. A tenor dell'art. 140 LEF, le disposizioni previste agli art. 106 e 107 LEF sono applicabili per analogia alla procedura di accertamento dell'elenco oneri. Il terzo, che entro il termine assegnatogli non fa valere giudiziariamente la sua rivendicazione, si ritiene che abbia rinunciato alla sua pretesa ed il beneficio di questa rinuncia spetta ai creditori che hanno contestato la pretesa. La questione è adunque un'altra : si tratta di sapere se nel fattispecie il ricavo della contestazione va ripartito tra i creditori contestanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco oneri oppure in parti eguali, come vorrebbe il ricorrente oppure proporzionalmente all'importo dei loro crediti, senza tener conto del grado. Per analogia a quanto ammesso dal Tribunale federale circa l'art. 250 cp. 3 LEF (RO 39 I p. 270 e seg.), deve applicarsi il primo di questi metodi, almeno per il riparto dei capitali (per le spese risultanti da un'eventuale azione giudiziale dei creditori contestanti, la questione sarebbe invece dubbia, ma non occorre risolverla in concreto poichè una siffatta azione non fu necessaria). Per i capitali e loro accessori il sistema proposto dal ricorrente avrebbe come conseguenza di togliere al creditore pignoratorio di grado anteriore il diritto, che la legge gli riconosce, di essere soddisfatto col ricavo della realizzazione prima dei creditori di grado posteriore : questi ultimi potrebbero infatti impedirgli di salvaguardare il suo diritto preferenziale, unendosi a lui

nella contestazione di rivendicazioni mal fondate, alle quali il debitore non si è opposto. Questa conseguenza è inammissibile. In concreto è pacifico che il credito della Banca Popolare di Lugano precede in grado i suddetti crediti ipotecari di Vela-Casetta e di Motta-Biffoni. Ora, secondo lo stato di riparto, il credito ipotecario di primo grado a favore della Banca Popolare di Lugano rimane scoperto per 64 607 fchi. 45. E' quindi evidente che il ricavo delle contestazioni ammontante a 4322 fchi. 90 le spetta nella sua totalità e che non vi è eccedenza da assegnare ai due altri creditori contestanti.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

36. Arrêt du 24 novembre 1937

dans la cause Möbel-Pfister S. A.

Dans la poursuite du vendeur en paiement du prix d'objets frappés d'une réserve de propriété, lesdits objets, à l'instar des biens revendiqués par des tiers, ne peuvent être saisis en mains du débiteur qu'en dernier lieu, postérieurement même à la saisie du salaire (art. 95 al. 3 LP).

In der Betreibung des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises für unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen können diese Sachen, analog den von Drittpersonen beanspruchten, beim Schuldner erst in letzter Linie gepfändet werden, sogar erst nach dem Lohne (Art. 95 Abs. 3 SchKG).

Nell'esecuzione promossa dal venditore per ottenere il pagamento del prezzo di oggetti ch'egli ha venduti con riserva della proprietà, questi oggetti, come i beni rivendicati da terzi, non possono essere pignorati presso il debitore che in ultimo luogo, soltanto dopo il pignoramento del salario (Art. 95 cpv. 3 LEF).

A. — La Société anonyme Möbel-Pfister poursuit Indermühle en paiement d'une somme de 1503 fr. 60 représentant le solde dû sur le prix d'un mobilier acheté par le débiteur, mobilier frappé d'une réserve de propriété